

STATUTO

IMCA (Italian Mosquito Control Association)

Art. 1 (denominazione)

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "IMCA (Italian Mosquito Control Association)" regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro, con durata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 2 (la sede)

L'Associazione ha sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), attualmente in Via Martiri delle Foibe n.21.

Art. 3 (affiliazione Internazionale)

L'affiliazione del IMCA (Italian Mosquito Control Association) all'WMCA (World Mosquito Control Association) con sede in Corona - California USA, è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti e per il raggiungimento della missione e all'attuazione del suo programma nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, svolgerà la sua missione in sintonia con i principi fondanti dell'associazione EMCA (European Mosquito Control Association).

Art. 4 (Finalità)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e di gestire misure di lotta alle zanzare con un **Obiettivo generale ed Obiettivi specifici**, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici.

Obiettivo generale: L'obiettivo generale dell'IMCA è di promuovere misure di lotta alle zanzare ed altri argomenti correlati e diffondere informazioni metodiche ed imparziali agli affiliati, ai suoi membri e ad altri in Italia al fine di contribuire con onestà intellettuale allo sviluppo scientifico ed applicativo.

Obiettivi specifici: nell'ambito dell'obiettivo generale l'associazione si prefigge e persegue i seguenti Obiettivi specifici:

- Miglioramento della qualità di vita per le persone, mirando alla riduzione del livello di fastidio generato dalle zanzare;
- Sviluppo della collaborazione con altre istituzioni italiane ed europee e partecipazione a progetti di lotta alle zanzare in Europa e nei paesi in via di sviluppo;
- Promozione dello studio, della prevenzione e del controllo di malattie attribuibili al vettore zanzara;
- Promozione di normative adeguate;

- Sviluppo e realizzazione di nuove tecniche e strumenti di lotta alle zanzare;
- Rafforzamento di tutte le misure di lotta basate sul principio della gestione integrata degli infestanti favorendo metodi a basso contenuto tossicologico e ridotto impatto ambientale;
- Conservazione della biodiversità delle aree umide incentivando l'utilizzo di adeguati prodotti e

metodi di lotta alle zanzare e promuovendo la partecipazione condivisa nella gestione delle aree naturali;

- Definizione, sviluppo e standardizzazione delle regole di “buona pratica di laboratorio e della buona pratica di campo”, nella valutazione e nell’applicazione degli insetticidi, dei metodi di campionamento, delle tecniche di monitoraggio, delle procedure di trattamento e altre tecniche di lotta;
- Organizzazione di corsi istruttivi e di addestramento, visite e scambi di personale tra i membri dell’associazione per realizzare le migliori figure professionali in concordanza con gli obiettivi dell’IMCA;
- Sviluppo di una consapevolezza pubblica e delle autorità sui principi di controllo delle zanzare e argomenti correlati;
- Promozione di attività di ricerca, di valutazione ed expertise;
- Promozione di scambio di informazioni e conoscenza ad ampio spettro, in concordanza con gli obiettivi dell’associazione, tramite pubblicazioni delle attività, organizzazione di eventi, esposizioni e riunioni.

Art. 5 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto, IMCA svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero:

- a) Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- b) Ricerca scientifica nel campo della lotta alle zanzare e della tutela dell'ambiente;
- c) Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell’ambiente
- d) Proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche della lotta alle zanzare e della tutela dell'ambiente

Art. 6 (Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali IMCA utilizza a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- a) Istruisce, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche etc. nel campo della lotta alle zanzare;
- b) Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per i programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i legati e i lasciti testamentari;
- f) Stabilisce collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano o condividano gli stessi scopi;
- g) Organizza attività di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie e coordina e promuove attività di educazione ambientale anche coinvolgendo docenti ed educatori.

Art. 7 (I Soci)

Possono diventare Soci tutte le persone fisiche maggiorenni di età e giuridiche, enti, associazioni, che condividono le finalità del IMCA e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.

Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso del Socio.

Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità del IMCA o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri secondo quanto indicato in apposito regolamento.

La qualità di Socio si acquisisce all'atto del pagamento della quota associativa, e cessa a seguito di recesso, che potrà manifestarsi per via scritta, esclusione, decesso.

Possono diventare Soci tutte le persone fisiche maggiorenni di età e giuridiche, enti, associazioni, che condividono le finalità del IMCA e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.

Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso del Socio.

Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità del IMCA o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri secondo quanto indicato in apposito regolamento.

La qualità di Socio si acquisisce all'atto del pagamento della quota associativa, e cessa a seguito di recesso, che potrà manifestarsi per via scritta, esclusione, decesso. Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Gli organi nazionali dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Direttore ed il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori.

Art. 9 (Assemblea)

All'Assemblea è indetta almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione dell'attività e del bilancio consultivo. All'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci o da almeno due Revisori dei conti.

L'Assemblea, è convocata dal Presidente o in sua vece dal Direttore a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno otto giorni prima della data fissata.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

L'Assemblea

- a) Approva bilancio annuale preventivo e consuntivo e relazione del Presidente;
- b) Indica le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;

- c) Elege il Consiglio direttivo; Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
 - e) Approva le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo e delibera lo scioglimento dell' Associazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di impedimento dal Direttore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 10 (Consiglio direttivo Composizione, durata, regole di funzionamento)

Il Consiglio direttivo è composto da due o più membri secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina, e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'associazione, in particolare:

- a) Elege al proprio interno il Presidente, il Direttore ed il Segretario Tesoriere;
- b) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- c) Può costituire Commissioni speciali e/o Comitati Scientifici con funzioni consultive, ne nomina il coordinatore ed i componenti anche tra i non Soci;
- d) Predisporre il programma di attività, anche sentendo le Commissioni speciali e/o Comitati Scientifici, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione, e ne indica le fonti di finanziamento;
- e) Determina la quota minima associativa, i criteri della raccolta fondi e della comunicazione istituzionale;
- f) Sovrintende i rapporti con EMCA, con altre organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;

La legale rappresentanza dell'associazione spetta di diritto al Direttore disgiuntamente tra loro.

Predisporre campagne di adesione all'associazione, divulgare tramite il sito d'appoggio via e-mail.

Il Presidente il Direttore e il Tesoriere durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, e dell'Assemblea

Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore i suoi poteri sono esercitati dal Tesoriere.

Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile sui sindaci e sui soggetti incaricati del controllo contabile delle società commerciali.

Il Collegio, oltre ai compiti assegnatigli negli articoli precedenti del presente Statuto, svolge liberamente verso ciascun organo dell'Associazione, autonomi compiti di controllo, istruttori, propositivi, consultivi sul rispetto dello Statuto, di tutti i regolamenti vigenti in Associazione, sull'amministrazione, sulla gestione dei rischi, sul sistema informativo.

Art. 12 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.

I Membri vengono scelti dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e associativi, decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni. I provvedimenti disciplinari sono:

ammonimento, censura, sospensione e decadenza dalla carica associativa. Il provvedimento di esclusione dall'Associazione viene proposto all'Assemblea, che decide su di esso.

Art. 13 (Risorse economiche e Patrimonio)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote dei Soci;
- b) Donazioni, legati e lasciti;
- c) Proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse connesse;
- d) Beni mobili e immobili;
- e) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f) Entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- g) Ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell'Associazione e delle finalità istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai Soci o a terzi.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto i fondi, beni o servizi ai Soci, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte.

Le cariche associative non possono essere retribuite escluso.

Art. 14 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 15 (scioglimento)

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un Collegio composto da tre liquidatori e deciderà la devoluzione dei beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*DR. LUIGI MORUZZI – Notaio
Bologna*

Allegato A al n.35189 di fascicolo